PREMESSA

L'intelligenza artificiale, conosciuta anche con l'acronimo "IA" (o "AI" dall'inglese "Artificial Intelligence") è un insieme di tecnologie che mira a creare sistemi automatici capaci di svolgere compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana, come il ragionamento, l'apprendimento, la risoluzione di problemi, la percezione e il linguaggio.
Essa permette di far compiere a macchine azioni che siamo abituati a ritenere prerogativa dell'uomo.
L'Intelligenza Artificiale è ormai diffusa anche nel mondo dell'istruzione a vari livelli: supportare l'apprendimento personalizzato, aiutare i docenti nella pianificazione delle lezioni, facilitare l'inclusione, velocizzare le attività amministrative svolte nelle segreterie e altro.
Occorre essere consapevoli però di come l'IA possa esporci a rischi derivanti da alcuni fenomeni già oggi ben conosciuti dagli esperti, che vengono denominati BIAS e "allucinazioni".
I "BIAS" sono distorsioni, pregiudizi, errori sistematici di giudizio o interpretazione, che si manifestano nei sistemi di AI determinando risultati distorti, non equi o discriminatori, problemi di privacy e sicurezza, disinformazione, e non ultimi veri e propri dilemmi etici.
Rientrano tra le "allucinazioni dell'I.A." invece le risposte a domande (prompt) che vengono poste ad un sistema IA che sono false e infondate ma che il sistema IA presenta come vere e corrette poiché basa la propria elaborazione su valutazioni di natura statistica più che su dati certi.
Questo permette a tutti di comprendere come l'I.A., se non controllata e utilizzata con senso di responsabilità e competenza, possa perpetuare o amplificare pregiudizi, portare a perdite economiche e di posti di lavoro, violare la parte più intima della vita di ciascuno e financo essere impiegata per scopi illeciti come la manipolazione e la disinformazione, contribuendo a creare una situazione pericolosa per l'uomo e per gli Stati.
In conformità con il Regolamento Europeo AI Act 2024/1689, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Italiana 132 del 23 settembre 2025 - *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale* e delle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche del 9 agosto 2025, il presente regolamento si pone l'obiettivo di garantire un utilizzo consapevole, responsabile, etico e sicuro dell'IA nella scuola, tutelando i diritti di studenti, delle famiglie e del personale scolastico e per promuovere una cultura critica verso le tecnologie.

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento si richiama a:

- l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico la responsabilità della gestione unitaria dell'istituzione e il potere di adottare atti di indirizzo per il funzionamento della scuola;
- l'art. 3 del DPR 275/1999 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in vigore ad agosto 2024, che stabilisce i requisiti per sistemi IA ad alto rischio, con applicazione completa entro il 2 agosto 2026;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che disciplina la protezione dei dati personali, con tutela rafforzata per minori considerati soggetti vulnerabili;
- la Legge 132/2025, recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, che introduce disposizioni nazionali per l'uso responsabile dell'IA nella Pubblica Amministrazione, incluse le scuole;

- il D.M. n. 166 del 9 agosto 2025 recante le Linee Guida per l'adozione responsabile dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche;
- il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e le Linee Guida AgID per l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione;
- l'integrazione all'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per l'a.s. 2025-26 (prot. n. 0006648/U del 18/11/2025), che richiamava alla necessità, nel portare a sistema la spinta innovativa alla "transizione digitale", di dare la dovuta attenzione alle questioni connesse all'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, in applicazione alle suddette normative;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-2028 dell'istituto;
- il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento redatto da questa Istituzione scolastica;
- l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per l'adozione responsabile dell'Intelligenza Artificiale nell'Istituzione Scolastica emanato in data 09/04/2026 (prot. n. 0002555/U)

Art. 2 - Dizionario dei termini

AI Act 2024/1689	Regolamento europeo che detta le regole di base per progettare, vendere e usare sistemi di Intelligenza Artificiale in tutta l'UE. È la "Costituzione" dell'IA.
Allucinazione dell'IA	Produzione di contenuti falsi o fuorvianti presentati come plausibili.
BIAS	Distorsione o pregiudizio contenuto nei dati o negli algoritmi che porta l'IA a favorire / penalizzare in modo ingiusto persone o gruppi.
Chatbot IA	Strumento di IA che simula conversazioni umane e può fornire spiegazioni, esempi, esercizi e feedback.
Classificazione del rischio	Sistema a quattro livelli (inaccettabile, alto, limitato, minimo) che determina quali e quante misure di cautela adottare prima di permettere l'uso di un sistema IA in classe e in segreteria.
Conservazione limitata	Secondo il GDPR i dati non possono essere custoditi all'infinito, salvo che non vi sia una norma che lo preveda, ma vanno cancellati o anonimizzati quando non servono più.
Data breach	Violazione della sicurezza in cui dati personali vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o distrutti da persone non autorizzate.
Deployer	Qualsiasi soggetto che utilizza strumenti di IA al proprio interno, nel caso di specie il Deployer è l'Istituto scolastico.
Dignità, Equità, Trasparenza, Responsabilità, Privacy e Sicurezza	I sei "valori-faro" che guidano qualunque decisione sull'IA nella scuola.

DPIA (Data Protection Impact Assesment)	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. È un documento-processo previsto dall'articolo 35 del GDPR come forma avanzata di valutazione dei rischi.
DPO (Data Protection Officer)	Responsabile della Protezione dei Dati: vigila sul rispetto del GDPR a scuola e si interfaccia tra scuola, utenti e Garante.
GDPR	Acronimo di General Data Protection Regulation, è il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea, entrato in vigore il 25 maggio 2018. Il suo obiettivo è uniformare le leggi sulla privacy in Europa, rafforzando la protezione e profilazione dei dati personali di tutti i cittadini e dando loro maggiore controllo sui propri dati.
Gruppo di lavoro per l'IA	Team interno alla scuola che valuta proposte, rischi e benefici dei nuovi strumenti IA.
IA / Intelligenza artificiale	Tecnologia che fa "ragionare" i computer su dati e problemi, simulando attività tipiche dell'intelligenza umana.
Minimizzazione	Secondo il GDPR i dati personali possono essere trattati esclusivamente se strettamente necessari, si raccoglie solo ciò che serve, niente di più.
Plagio con IA	Presentare come proprio un elaborato generato da un algoritmo; viola il regolamento europeo e fa scattare sanzioni
Profilazione	Processo di raccolta e analisi automatizzata di dati personali per valutare aspetti di una persona fisica, come interessi, comportamenti, abitudini o situazione economica, al fine di creare un profilo dettagliato e utilizzarlo per scopi specifici.
Rischio alto / limitato / minimo / inaccettabile	Vedi "Classificazione del rischio".
Sorveglianza	Monitoraggio di persone (es. riconoscimento facciale). Se non è espressamente autorizzata, è vietata.
Strumento IA / Sistema IA	Qualunque software, app o servizio che utilizzi algoritmi di intelligenza artificiale, tipicamente per compiti di redazione, riformulazione, correzione e miglioramento di testi, traduzione di testi e parlato tra lingue diverse e di creazione di immagini fantasiose e realistiche.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata nella scuola nei diversi contesti: durante le lezioni in aula, in attività di laboratorio, durante corsi pomeridiani, nelle attività amministrative di segreteria, nei progetti interdisciplinari, in proposte extracurricolari,

nonché in strumenti online usati dagli studenti nell'attività domestica, se assegnati dai docenti o consigliati dalla scuola.

2. Il presente Regolamento per l'adozione responsabile dell'Intelligenza Artificiale nell'Istituzione scolastica (da qui in poi: Regolamento) stabilisce le regole da applicare per l'uso dell'IA ogni volta che:
   - l'uso è legato a un'attività scolastica, sia curricolare che extracurricolare;
   - lo strumento IA è raccomandato o messo a disposizione dall'Istituto;
   - l'attività riguarda direttamente studenti, personale o famiglie nell'ambito scolastico.
3. Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 4 – Principi generali per l'uso dell'intelligenza artificiale

1. L'uso dell'IA nell'istituzione scolastica deve ispirarsi a valori etici e principi fondamentali, per evitare che la tecnologia diventi uno strumento di discriminazione, controllo o esclusione.
2. I principi alla base del presente Regolamento e ai quali deve ispirare ogni scelta sull'uso dell'IA nella scuola sono i seguenti:
   - **Dignità**: nessuno studente o membro del personale deve essere trattato come un "numero" o un insieme di dati; ogni persona va rispettata nella sua unicità.
   - **Equità**: l'uso dell'IA deve garantire pari opportunità a tutti, evitando che le tecnologie diventino motivo di svantaggio per chi ha meno risorse o competenze.
   - **Trasparenza**: studenti, famiglie e personale devono sapere come funzionano gli strumenti IA, quali dati raccolgono e a cosa servono.
   - **Responsabilità**: l'uso dell'IA comporta impegni precisi per chi la propone e la utilizza; è necessario agire con consapevolezza.
   - **Privacy e sicurezza**: i dati devono essere protetti, perché il diritto alla riservatezza è fondamentale per la serenità di studenti e famiglie.
3. Dall'applicazione di questi principi consegue:
   - l'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy;
   - l'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente;
   - l'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità;
   - l'uso dell'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Art. 5 – Finalità educative

1. L'intelligenza artificiale deve essere utilizzata a scuola come strumento per migliorare l'educazione, senza sostituire la relazione educativa tra docenti e studenti. Mediante l'uso dell'IA è possibile:
   - personalizzare l'apprendimento, adattando le attività alle capacità e ai ritmi degli studenti;
   - stimolare la motivazione, proponendo percorsi più interattivi;
   - aiutare gli insegnanti a monitorare i progressi di ciascun alunno, favorendo interventi tempestivi;
   - sostenere studenti con bisogni educativi speciali, fornendo strumenti per superare difficoltà;
   - promuovere il pensiero critico e la cittadinanza digitale, grazie a progetti che insegnano a valutare l'affidabilità delle tecnologie.

Art. 6 – Responsabilità personale e tracciabilità

1. Delle decisioni e dei contenuti prodotti con l'ausilio dell'IA risponde personalmente la persona fisica che ha fatto uso del sistema IA che li ha determinati.

Art. 7 – Ambiti di utilizzo consentiti

1. Per garantire un uso appropriato dell'IA, i suoi strumenti possono essere adottati solo negli ambiti ove il loro uso risponda a finalità educative, formative o organizzative.
2. Gli ambiti consentiti comprendono:
   - attività didattiche curricolari, come lezioni o laboratori;
   - attività di sostegno e recupero;
   - progetti interdisciplinari che coinvolgono più materie;
   - supporto amministrativo alle segreterie o alla gestione dell'istituto;
   - iniziative di educazione alla cittadinanza digitale.

Art. 8 — Uso dell'IA da parte degli studenti

1. Per garantire un uso corretto degli strumenti di IA all'interno del percorso educativo-didattico, gli studenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti indicazioni:
   - trasparenza: negli elaborati scolastici lo studente indica se e come ha usato l'IA (es. breve nota finale: "Ho usato [strumento] per [scopo] e ho revisionato personalmente il contenuto");
   - conoscenza degli ambiti in cui l'uso dell'IA è consentito (es. comprendere spiegazioni; generare idee/brainstorming; rivedere bozze; preparare domande di studio; ricevere feedback su chiarezza, coesione e grammatica; esercizi personalizzati);
   - conoscenza degli ambiti in cui l'uso dell'IA costituisce un'infrazione, anche passibile di sanzione (es.: consegnare elaborati prodotti integralmente dall'IA; risolvere verifiche o test in tempo reale; aggirare indicazioni del docente su "IA ammessa/non ammessa");
   - nei lavori di gruppo: l'uso dell'IA richiede accordo esplicito tra i membri; compiti e responsabilità sono ripartiti equamente; la responsabilità del risultato resta condivisa;
   - inclusione: per studenti con BES, e in presenza di PDP/PEI, gli strumenti di IA possono supportare accessibilità (es. sintesi vocale, mappe concettuali, esercizi graduati), nel rispetto delle indicazioni dei Consigli di classe e dei referenti.

Art. 9 — Trasparenza degli atti e revisione umana

1. Ogni atto/documento prodotto con l'ausilio dell'IA è soggetto a revisione umana prima della pubblicazione o condivisione ufficiale;
2. Ogni documento prodotto con l'ausilio dell'IA riporta una nota di trasparenza che indica lo strumento IA utilizzato e l'avvenuta revisione;
3. È attivata una procedura di segnalazione errori accessibile dalla comunità scolastica. Le segnalazioni sono prese in carico senza ritardo con registrazione delle azioni correttive.

Art. 10 – Classificazione e gestione del rischio

1. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, in base alla loro struttura, comportano livelli di rischio differenti, classificati dalla normative vigenti, che prevede misure di tutela proporzionate.
2. La classificazione del livello di rischio è finalizzata a:

- identificare in anticipo quali strumenti possono mettere a repentaglio la libertà di scelta, la privacy o l'uguaglianza di trattamento degli studenti.
- stabilire percorsi di approvazione diversi: un'APP di basso rischio può essere autorizzata più facilmente, mentre un'IA ad alto rischio richiede valutazioni approfondite.
- prevenire l'uso di tecnologie che potrebbero introdurre discriminazioni indirette (ad esempio, IA addestrate su dati parziali che generano pregiudizi verso studenti con bisogni speciali o di diversa provenienza culturale).
- applicare la trasparenza in modo coerente: più un'IA è potenzialmente invasiva, maggiore dev'essere il livello di informazione garantito agli studenti e alle famiglie.
- avere una base oggettiva per aggiornare il regolamento quando nuovi strumenti emergono.

3. L'Istituzione scolastica è tenuta alla gestione del rischio, per evitare alla comunità scolastica conseguenze legali e morali, anche gravi. Una gestione rigorosa offre garanzie agli studenti, alle famiglie e al personale, consolidando la fiducia nell'istituto e promuovendo una cultura dell'innovazione consapevole.
4. Il Regolamento Europeo (AI Act) definisce quattro livelli di rischio:
   - **Rischio inaccettabile**: include IA che violano i diritti fondamentali, manipolano la volontà degli utenti o effettuano valutazioni sociali per classificare le persone. L'utilizzo a scuola di questi sistemi è assolutamente vietato.
   - **Alto rischio**: comprende IA che trattano dati biometrici, svolgono valutazioni comportamentali, emettono punteggi di performance o intervengono in processi decisionali rilevanti (ad esempio la valutazione del rendimento scolastico automatizzata). L'uso richiede l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, una valutazione documentata da parte del Gruppo di lavoro per l'IA e misure di supervisione attuate dal DPO.
   - **Rischio limitato**: include IA che interagiscono con studenti senza raccogliere dati, come chatbot didattici o app che propongono esercizi personalizzati. È richiesta trasparenza sull'uso, ma le procedure di approvazione sono semplificate.
   - **Rischio minimo**: riguarda IA con funzioni di supporto basilari, come correttori ortografici, calcolatrici intelligenti, app di sintesi vocale per testi. Questi strumenti, pur richiedendo monitoraggio periodico, non necessitano di una procedura complessa.

Art. 11 – Procedura di autorizzazione

1. L'adozione di ogni strumento di intelligenza artificiale nell'Istituzione scolastica richiede una procedura di autorizzazione chiara, trasparente e documentata, finalizzata a garantire che l'uso delle tecnologie IA sia coerente con i valori educativi, le normative vigenti, le finalità del Regolamento di Istituto, e non introduca rischi imprevisti per studenti, famiglie o personale.
2. Il processo di autorizzazione risponde a diversi obiettivi:
   - **Garantire conformità normativa**: nessuno strumento IA può essere utilizzato se non rispetta le leggi europee e italiane su privacy, sicurezza dei dati e parità di trattamento.
   - **Valutare benefici e rischi**: anche un'APP che sembra utile potrebbe introdurre rischi (es. raccogliere dati non necessari, generare contenuti distorti) che devono essere analizzati prima dell'adozione.
   - **Documentare le scelte**: mantenere una traccia scritta delle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro per l'IA e delle decisioni del Dirigente scolastico tutela la scuola da responsabilità e favorisce la trasparenza verso famiglie e studenti.

- **Prevedere misure di mitigazione**: in caso di strumenti a rischio medio-alto, la procedura può stabilire precauzioni come limiti di utilizzo, formazione obbligatoria, monitoraggio rafforzato.
- **Favorire l'innovazione controllata**: una procedura chiara evita che la paura di sbagliare blocchi l'introduzione di strumenti utili, incentivando un'adozione responsabile.

3. La procedura di adozione si articola nelle seguenti fasi:
   i. **Proposta**: chi intende adottare un nuovo strumento IA (docente, personale ATA, dirigente) presenta una richiesta scritta al referente del Gruppo di lavoro per l'IA, descrivendo lo strumento, le finalità, i dati trattati e l'ambito di utilizzo.
   ii. **Valutazione**: il Gruppo di lavoro per l'IA, composto da docenti con competenze digitali, rappresentanti della dirigenza e personale tecnico analizza lo strumento sulla base della classificazione del rischio, del rispetto delle normative e della coerenza con il Regolamento di Istituto.
   iii. **Decisione**: il Dirigente scolastico, sulla base della relazione del Gruppo di lavoro per l'IA, approva, respinge o chiede modifiche al proponente.
   iv. **Comunicazione**: la decisione viene condivisa con i docenti interessati, comunicata agli studenti e alle famiglie e registrata in un archivio interno.
   v. **Aggiornamento del Regolamento di Istituto**: in caso di strumenti che introducano novità rilevanti, il regolamento viene modificato per integrare le nuove regole.
   vi. **Aggiornamento del Registro dei trattamenti** ad opera del DPO se il sistema IA tratta dati personali.

Art. 12 — Elenco strumenti approvati (*White list*) e autorizzazioni

1. L'Istituto mantiene e pubblica un elenco degli strumenti di IA approvati (di seguito: "*White list*"), aggiornato periodicamente a cura del Dirigente Scolastico o suo delegato, previo parere dei referenti competenti (DPO/Referente per l'IA/Gruppo di lavoro per l'IA);
2. È consentito l'uso solo degli strumenti presenti nella *White list*, salvo autorizzazione specifica secondo l'Art. 11 (Procedura di autorizzazione).
3. L'uso di strumenti di IA da parte degli studenti minorenni richiede la presa visione di specifica informativa (da parte dei genitori/tutori per gli studenti di età inferiore ai 14 anni o da parte degli studenti stessi per la fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni).

Art. 13 – Limitazioni e divieti

1. Per garantire un uso corretto e sicuro dell'intelligenza artificiale nell'istituzione scolastica, le limitazioni e i divieti previsti hanno lo scopo di proteggere gli studenti da abusi, mantenere alta la qualità educativa e tutelare i diritti fondamentali di ciascun membro della comunità scolastica, evitando che strumenti IA potenzialmente dannosi possano essere usati impropriamente, minacciando la privacy, la libertà di apprendimento e il rispetto reciproco.
2. Limitazioni e divieti sono finalizzati a un uso della tecnologia, anche se potente, che rimanga al servizio della persona.
3. Scopo delle limitazioni e dei divieti introdotti sono:
   - **Tutela della privacy**: impedire la raccolta occulta di dati, la profilazione indesiderata, il tracciamento comportamentale. In via preferenziale ai sistemi di IA non devono essere sottoposti dati personali (es. allegare ai prompt documenti personali e/o citare, nel loro testo, riferimenti personali, preferendo un approccio tematico anonimo).

- **Prevenzione del plagio**: evitare che gli studenti sostituiscano il proprio lavoro con contenuti generati da IA senza apprendimento reale.
- **Contrasto alle discriminazioni**: vietare IA che favoriscano comportamenti o risultati basati su pregiudizi impliciti o espliciti.
- **Protezione della qualità educativa**: limitare usi di IA che distraggano o riducano la responsabilità personale nello studio.
- **Sicurezza psicologica**: evitare sorveglianze o feedback automatici che creino ansia o senso di controllo eccessivo.

4. Sono oggetto di **completo divieto**:
   - l'utilizzo di IA per sorveglianza non autorizzata di studenti o personale scolastico:
   - l'uso di IA per generare elaborati da presentare come propri senza consenso del docente;
   - l'utilizzo di strumenti IA che presentino bias discriminatori verso genere, etnia, religione, disabilità o altre caratteristiche personali;
   - l'impiego di IA per attività di intrattenimento durante l'orario scolastico senza connessione con obiettivi didattici;
   - l'uso di IA per ledere la dignità o la reputazione di altri membri della comunità scolastica, come generare contenuti diffamatori o offensivi.

Art. 14 – Formazione obbligatoria, trasparenza e tracciabilità didattica

1. Affinché l'uso dell'intelligenza artificiale diventi un'opportunità e non un rischio, è essenziale che tutta la comunità scolastica – docenti, studenti, personale, famiglie – sia adeguatamente formata e informata sulle logiche di funzionamento dei suoi strumenti, sui suoi potenziali rischi e sui suoi limiti.
2. La formazione è un diritto-dovere per il personale scolastico. Essa riduce la paura dell'innovazione, favorisce un uso corretto degli strumenti e aiuta a prevenire usi impropri o pericolosi.
3. Famiglie e studenti hanno diritto alla trasparenza, che rafforza la fiducia tra scuola, studenti e famiglie, facendo sentire tutti parte di un percorso educativo condiviso.
4. Finalità della formazione sono:
   - **Acquisire competenze pratiche**: saper configurare, utilizzare e spiegare le IA usate nella didattica o nella gestione scolastica.
   - **Sviluppare consapevolezza critica**: comprendere che l'IA non è infallibile, può generare errori o distorsioni, e va sempre supervisionata da persone.
   - **Promuovere la trasparenza**: spiegare in modo chiaro scopi, benefici e limiti degli strumenti IA adottati, con un linguaggio accessibile anche a chi non ha competenze tecniche.
   - **Rendere l'innovazione inclusiva**: formare anche il personale ATA e le famiglie, affinché nessuno rimanga escluso dal cambiamento.
   - **Favorire un uso etico**: sensibilizzare sull'importanza di rispettare privacy, dignità e originalità del lavoro scolastico.
5. Gli strumenti per garantire formazione e trasparenza sono:
   - Formazione minima obbligatoria per tutti i docenti su diversi pilastri:
     - tecnico di base sugli strumenti in *white list*;
     - etico-legale (IA Actor / GDPR, *copyright*, citazioni);
     - metodologico-didattico;
     - specifico in ordine alla valutazione di elaborati con IA (criteri, rubriche, autenticità).
   - Incontri periodici con famiglie e studenti per illustrare novità o rispondere a dubbi.
   - Guide sintetiche e tutorial pratici sul corretto utilizzo degli strumenti IA scolastici.

- Comunicazioni trasparenti, tramite registro elettronico o sito della scuola, in merito all'introduzione di nuovi strumenti IA.
- Disponibilità di un referente IA in istituto per supportare chi ha difficoltà o domande.

6. La **Programmazione didattica** e le **Unità didattiche di apprendimento (UDA)** devono indicare: gli strumenti di IA previsti; gli obiettivi didattici collegati; i criteri di valutazione e i livelli di autonomia attesi; le indicazioni sugli strumenti di IA ammessi/non ammessi.

Art. 15 – Coinvolgimento di studenti e famiglie

1. L'introduzione di tecnologie basate su intelligenza artificiale a scuola deve prevedere che studenti e famiglie siano parte attiva del processo di adozione, sperimentazione, valutazione e miglioramento. Il coinvolgimento è elemento imprescindibile per garantire che l'uso dell'IA rispetti i diritti di tutti, crei un clima di fiducia e rafforzi la corresponsabilità educativa.
2. Per coinvolgere studenti e famiglie è necessario:
   - Informare in modo chiaro e tempestivo su strumenti IA utilizzati, finalità, rischi e benefici attesi.
   - Ascoltare i loro pareri, raccogliendo suggerimenti e segnalazioni su eventuali criticità.
   - Offrire occasioni di formazione condivisa, per aumentare la cultura digitale anche nelle famiglie.
   - Creare spazi di dialogo, per trasformare dubbi e paure in opportunità di confronto costruttivo.
   - Promuovere la consapevolezza: famiglie e studenti devono capire come funzionano gli strumenti IA, perché vengano usati a supporto dell'educazione e come tutelare i propri diritti.
3. Il coinvolgimento di studenti e famiglie si realizza attraverso le seguenti attività:
   - Riunioni dedicate con le famiglie prima dell'introduzione di nuove tecnologie IA.
   - Sondaggi periodici tra studenti e famiglie per valutare l'efficacia degli strumenti IA utilizzati.
   - Assemblee di classe in cui i rappresentanti discutano con docenti e dirigenza i progetti legati all'IA.
   - Materiale informativo chiaro (eventualmente tradotto per famiglie non italofone).
   - Coinvolgimento di famiglie e studenti nella revisione del regolamento o nella definizione di buone pratiche.

Art. 16 – Privacy e protezione dei dati

1. L'utilizzo di strumenti basati su intelligenza artificiale a scuola non può compromettere la riservatezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, esponendoli a rischi di furto d'identità o discriminazioni, danneggiando la reputazione dell'istituto e in violazione della normativa vigente.
2. Ogni attività con IA deve rispettare il GDPR e, in generale, la normativa sulla privacy, promuovendo una cultura della protezione dei dati che coinvolga docenti, personale ATA, studenti e famiglie.
3. In conformità al GDPR, l'Istituto ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, D.P.O.) che vigila sull'osservanza delle norme, offre consulenza ed è punto di contatto per gli interessati e per il Garante Privacy e ha predisposto il presente Regolamento.
4. Per garantire la riservatezza, sono osservati i seguenti principi:
   - **Minimizzazione**: raccogliere solo i dati strettamente necessari agli scopi educativi.

- **Limitazione dello scopo**: i dati non possono essere usati per finalità diverse da quelle comunicate agli interessati.
- **Conservazione limitata**: i dati devono essere cancellati o anonimizzati quando non più necessari.
- **Trasparenza**: gli interessati devono essere informati in modo chiaro su cosa viene raccolto, come e perché.
- **Sicurezza**: i dati devono essere protetti con misure tecniche (es. crittografia) e procedurali (es. accesso riservato).
- **Supervisione del D.P.O.** – verificare che ogni progetto IA superi la valutazione d'impatto privacy (DPIA) e che le misure di sicurezza siano adeguate.

5. Il ruolo operativo del D.P.O. prevede:
   - **Consulenza preventiva**: esamina, insieme al Gruppo di lavoro per l'IA, la DPIA/FRIA di ogni strumento a rischio medio-alto.
   - **Formazione**: organizza sessioni su GDPR e IA per docenti, ATA e studenti.
   - **Gestione diritti**: riceve e coordina le richieste di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità.
   - **Monitoraggio e audit**: controlla log, procedure e contratti con fornitori esterni.
   - ***Data breach***: in caso di violazione, coordina la notifica al Garante e informa tempestivamente gli interessati.
6. Sono tutelati i seguenti diritti degli interessati (studenti, famiglie, personale):
   - Diritto a ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati.
   - Diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei propri dati.
   - Diritto di opporsi a trattamenti non giustificati o sproporzionati.
   - Diritto alla portabilità dei dati, ove previsto.
   - Diritto a essere informati tempestivamente in caso di violazioni dei dati (*data breach*).
   - Diritto a poter contattare direttamente il D.P.O. per dubbi, reclami o chiarimenti.

Art. 17 – Aggiornamento del Regolamento

1. L'aggiornamento periodico e straordinario del presente Regolamento è previsto come misura di responsabilità e di garanzia per tutta la comunità scolastica, ma anche come occasione di confronto e partecipazione.
2. L'aggiornamento è finalizzato a rispondere a nuovi rischi e opportunità, adattandosi ai cambiamenti tecnologici, normativi e sociali, per tutelare in modo adeguato studenti e famiglie.
3. Nell'aggiornamento del Regolamento, l'Istituto si ispira ai seguenti Principi fondamentali:
   - **Periodicità**: il regolamento deve essere rivisto almeno ogni due anni, anche in assenza di criticità evidenti, per verificarne l'attualità.
   - **Flessibilità**: il regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento, se emergono nuove esigenze didattiche, rischi inattesi o innovazioni tecnologiche rilevanti.
   - **Partecipazione**: il processo di aggiornamento coinvolge Dirigente scolastico, il Gruppo di lavoro per l'IA, Collegio docenti, Consiglio d'Istituto, rappresentanti di studenti e famiglie, per garantire pluralità di punti di vista.
   - **Trasparenza**: le modifiche al regolamento devono essere comunicate tempestivamente a tutta la comunità scolastica e illustrate in modo chiaro.
   - **Coerenza normativa**: ogni revisione deve garantire il rispetto delle leggi italiane e delle direttive europee.

Art. 18 – Sanzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono sanzionate in modo graduato e proporzionato alla gravità dell'infrazione. Finalità delle sanzioni sono:
   - **Prevenzione di comportamenti scorretti**: la consapevolezza di conseguenze concrete aiuta a scoraggiare l'uso improprio dell'IA.
   - **Educazione al rispetto delle regole**: la sanzione deve far comprendere l'errore, stimolando un comportamento più corretto in futuro.
   - **Tutela della comunità scolastica**: la certezza di sanzioni proporzionate garantisce un clima di fiducia e sicurezza.
   - **Trasparenza**: le sanzioni comunicate in modo chiaro rafforzano la percezione di equità.
   - **Coerenza**: è garantita applicando le stesse regole a tutti, indipendentemente dal ruolo o dalla situazione personale.
2. Le infrazioni al presente Regolamento da parte degli studenti sono oggetto di sanzione secondo le previsioni del Regolamento di Disciplina, in modo coerente con il Regolamento di Istituto e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. Esse devono essere applicate in maniera equa, tenendo conto delle circostanze, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva, e comunicate con chiarezza agli interessati e alle famiglie.
3. Le infrazioni al presente Regolamento da parte del personale sono sanzionate secondo le procedure previste dal contratto collettivo nazionale.
4. Le infrazioni al presente Regolamento da parte di un collaboratore esterno, in base alla gravità, possono essere sanzionate fino alla cessazione immediata del rapporto di collaborazione con l'istituto.

Art. 19 - Copyright e proprietà intellettuale

1. I contenuti generati con il supporto di strumenti IA non sono tutelati dal diritto d'autore in capo all'utente (studente, docente, personale ATA), salvo che il contributo creativo personale sia prevalente e documentabile. L'utente è comunque responsabile della correttezza, originalità e liceità del contenuto prodotto e consegnato, indipendentemente dallo strumento utilizzato.
2. È vietato riprodurre, tramite IA, contenuti protetti da copyright (testi, immagini, musiche) senza le necessarie autorizzazioni.

Art. 20 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, nella sezione "Amministrazione trasparente" e Albo online.

La presente revisione del Regolamento è stata adottata con delibera n. 44 del Consiglio d'Istituto del Liceo e Istituto Tecnico Primo Levi di Bollate (MI) nella seduta del 29/06/2026